



**CASTELNUOVO  
DI  
GARFAGNANA**

**COMUNI DI**



**PIEVE  
FOSCIANA**



Provincia di Lucca

**GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TECNICO COMUNALE**

*Settore Lavori Pubblici – Protezione Civile*

*E-mail: [v.suffredini@comune.castelnuovodigarfagnana.lu.it](mailto:v.suffredini@comune.castelnuovodigarfagnana.lu.it)*

---

## **EVENTO ALLUVIONALE 21 OTTOBRE 2013**

### **ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CENSIMENTO DEI DANNI**

### **REGOLAMENTO DPGR 24/R/2008**

Il sottoscritto Geom. Suffredini Vincenzo in qualità di Responsabile di Settore e Responsabile del Procedimento di cui sopra:

Premesso che:

Che con Decreto del Presidente della Regione Toscana DPGR 165 del 22/10/2013 è stato approvato lo stato di emergenza regionale per l'evento di cui sopra;

Che è stata attivata dalla Regione Toscana la procedura di segnalazione dei danni per i privati come prevista dal DPGR 24/R/2008;

# **AVVISA**

A chiunque sia interessato, di procedere con urgenza e comunque **entro e non oltre il 06 Novembre 2013** a dare comunicazione degli eventuali danni subiti all'interno dei territori comunali di **Castelnuovo di Garfagnana e Pieve Fosciana** (di tipo di cui all'allegato A al presente avviso) a mezzo della modulistica che sarà disponibile presso L'Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici e sui Siti istituzionali dei comuni di Castelnuovo di Garfagnana e Pieve Fosciana:

[www.comune.castelnuovodigarfagnana.lu.it](http://www.comune.castelnuovodigarfagnana.lu.it)

[www.comune.pievehosciana.lu.it](http://www.comune.pievehosciana.lu.it)

**La domanda redatta sull'apposita Modulistica dovrà essere consegnata al Protocollo del proprio Comune entro e non oltre il 6 Novembre 2013 p.v.**

Per informazioni :

geom. Vincenzo Suffredini 05836448311

geom. Pioli Francesca 05836448309

Castelnuovo di Garfagnana Lì 25/10/2013

**Il Responsabile del Settore e  
del Procedimento**

*(Geom. Suffredini Vincenzo)*



## **ALLEGATO A**

### **A) Beni immobili: modalità per la determinazione delle spese ammissibili a contributo e relativi limiti massimi (previsti all'art. 15 comma 4)**

#### **1- Immobili distrutti**

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per la ricostruzione dell'unità immobiliare fino alla concorrenza dell'ammontare risultante dal prodotto tra i mq di superficie utile abitabile dell'unità immobiliare ricostruita (nel limite massimo dei metri quadri della superficie dell'abitazione distrutta e comunque nel limite massimo di 100 metri quadri) e il costo a metro quadro definito dalla Regione ai sensi del D.M. 5 agosto 1994 quale "costo totale intervento".

Per superficie utile abitabile (art. 6 lett. a del DM 5 agosto 1994): si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre.

Nei medesimi limiti di cui sopra sono altresì ammissibili a contributo le spese per l'acquisto di una nuova abitazione, ove la ricostruzione risulti eccessivamente onerosa sotto il profilo economico o tecnico. In questo ultimo caso sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute per la demolizione del relitto e le eventuali altre opere di sistemazione del sito definite dal comune. Il contributo complessivo (acquisto più spese di demolizione ed eventuale sistemazione) non può in nessun caso superare l'ammontare del prodotto tra i metri quadri della superficie utile abitabile distrutta (fino al limite di 100 metri quadri) e il costo a metro quadro sopra specificato.

#### **2. – Danni alle parti strutturali (art. 14 comma 2 lett. a) e al manto di copertura (lett.b)**

##### **2.A) Parti strutturali**

Il presente punto riguarda i danni a: fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali realizzate con qualsiasi materiale (muratura, C.A., acciaio, legno, elementi prefabbricati ecc.), coperture (ad esclusione degli elementi presi in considerazione sub. n. 2 B) e le scale interne ed esterne ed i muri di contenimento necessari per assicurare la stabilità dell'edificio o a protezione del medesimo.

Le spese di ripristino ammissibili sugli elementi sopra elencati sono quelle che risultano dal progetto dell'intervento di ripristino elaborato dal tecnico incaricato dal privato interessato, che deve dare espressamente atto del rispetto delle prescrizioni del regolamento regionale, in ordine all'essenzialità dell'intervento (art.15, comma 3). A tale fine, il progetto dell'intervento deve contenere gli stessi elementi richiesti dal Comune per la presentazione delle Denunce di Inizio attività, oltre ad una relazione tecnica contenente la descrizione degli elementi danneggiati e dei conseguenti interventi proposti, elaborati grafici riportanti sia lo stato di fatto che lo stato di progetto in relazione ai danni provocati dall'evento, documentazione fotografica, computo metrico estimativo calcolato con i prezzi di mercato o del Bollettino degli Ingegneri ed il quadro economico complessivo dell'intervento comprensivo dell'aliquota IVA.

I prezzi utilizzati nel computo metrico estimativo devono corrispondere a quelli di materiali di uso comune, di non rilevante costo e con caratteristiche analoghe o simili a quelli esistenti.

Unitamente alle spese per il ripristino delle parti strutturali, sono ammissibili a contributo anche le spese relative a:

1. opere di ripristino delle finiture (intonaci, pavimenti, infissi) e degli impianti tecnologici strettamente conseguenti all'esecuzione delle opere strutturali. Le spese per le opere di ripristino delle finiture sono

ammissibili nei limiti specifici previsti al successivo punto 3) e comunque nel limite complessivo del 30% del costo netto delle opere strutturali.

2. spese tecniche per un importo non superiore al 10% del costo netto delle opere strutturali ammissibili a contributo.

I computi metrici dovranno essere redatti in modo da poter verificare in modo chiaro le voci corrispondenti alle opere strutturali e quelle relative al ripristino delle finiture e degli impianti

strettamente conseguenti all'esecuzione delle opere strutturali in modo da permettere il calcolo dell'importo ammissibile.

Il Comune sulla base dell'accertamento già effettuato ai sensi dell'art. 21 verifica la coerenza della documentazione e gli interventi proposti con le presenti disposizioni. In particolare verifica che, nel caso sia stata emessa un'ordinanza di sgombero per l'inagibilità dell'immobile, gli interventi proposti siano, una volta eseguiti, funzionali alla revoca dell'ordinanza.

Il limite massimo dell'importo ammissibile a contributo per le opere previste al presente articolo è di euro 50.000,00 per ciascuna unità immobiliare. Ove l'intervento sia funzionale al ripristino dell'agibilità il limite massimo dell'importo ammissibile è di euro 100.000,00.

## **2B) Manti di copertura**

Per manto di copertura si intende la parte del tetto posta sopra la struttura portante (orditura principale e secondaria) del medesimo costituita da: guaina, isolante, soletta e tegole. Le spese di ripristino ammissibili a contributo sono quelle di riparazione e sostituzione degli elementi sopra richiamati; non è ammissibile a contributo la mera sostituzione delle tegole. Nell'ambito delle spese ammissibili rientrano anche i costi relativi all'attuazione del regolamento DPGR 23 novembre 2005, n. 62/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 82, comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza". Ove si proceda agli interventi di ripristino sopra specificati, sono ammesse a contributo anche le spese relative alla riparazione-sostituzione delle grondaie, pluviali e delle antenne TV.

Il limite massimo delle spese relative al seguente punto è dato dal prodotto dei mq danneggiati per l'importo di euro 100,00 nel rispetto comunque di una spesa complessiva non superiore a euro 50.000,00.

## **3. – Danni alle parti non strutturali (art. 14 comma 3)**

Il presente punto riguarda i danni a: tramezzi ed elementi divisorii, intonaci, pavimenti, infissi.

Le spese per il relativo ripristino sono ammissibili nei seguenti limiti:

- rifacimento e riparazione, anche parziale, di tramezzi ed elementi divisorii: euro 50,00 x mq della superficie calcolata vuoto per pieno;
- sostituzione pavimenti: euro 60 x mq di superficie calpestabile fino ad un massimo di 100 mq;
- rifacimento di intonaci e imbiancatura: euro 40 x mq della superficie calcolata vuoto per pieno
- sostituzione riparazione degli infissi: euro 200 cadauno nel numero massimo di una finestra e una porta per vano, oltre alla porta di ingresso dell'unità immobiliare.

In ogni caso l'importo massimo delle spese ammissibili per ogni unità immobiliare di residenza è pari a euro 30.000,00.

Nei casi di allagamento il limite massimo delle spese per gli interventi di ripristino delle finiture (pavimenti, intonaco e imbiancatura, infissi) è stimato con modalità convenzionale in rapporto all'altezza dell'acqua raggiunta in ciascun vano come segue:

altezza stimabile pari o superiore a 60 cm.: a vano euro 4.000,00

altezza stimabile da 30 cm. a 60 cm.: a vano euro 3.000,00

altezza stimabile da 10 cm. a 30 cm.: a vano euro 1.500,00

Ove per vani si intendono:

cucina: 1 vano

camera: 1 vano

bagni (uno o più): 1 vano

salotto/soggiorno con angolo cottura: 1 vano

ingressi corridoi e ripostigli: 1 vano

Il numero dei vani ammissibili a contributo sono quelli sopra specificati aumentato al massimo di numero

1 camera.

Nel caso l'allagamento abbia causato anche lesioni ai tramezzi e/o a elementi divisorii, oltre agli importi per vano sopra richiamati, sono ammissibili a contributo anche le spese per il relativo ripristino nei limitimassimi richiamati all'inizio del presente punto.

#### **4. – Danni agli impianti (art. 14 comma 3)**

Per impianti si intendono: elettrico, riscaldamento, idrico compreso il trattamento delle acque, ascensore dell'immobile di residenza.

Le spese di ripristino ammissibili a contributo sono quelle relative alla riparazione e rifacimento degli impianti, non sono ammissibili le spese relative alle piccole sostituzioni di parti dell'impianto. Ai fini dell'ammissione a contributo gli interventi di riparazione-rifacimento devono essere eseguiti in conformità alle norme di settore, comprovata con dichiarazione di conformità. Il limite massimo delle spese ammissibili a contributo è pari a 2.500,00 euro per ciascun impianto. Nel caso di sostituzione di caldaia della singola unità immobiliare il limite massimo dell'importo ammissibile è pari a 1.000,00 euro, nel caso di caldaia condominiale tale limite massimo è dato dal medesimo valore moltiplicato per il numero di condomini e comunque nel limite massimo di euro 5.000,00. Nel caso di riparazione/sostituzione dell'ascensore condominiale il limite massimo dell'importo ammissibile è di euro 1.000,00 moltiplicato per il numero dei piani serviti e comunque nel limite massimo di euro 5.000,00.

#### **B) Beni mobili: modalità per la determinazione dei beni ammessi a contributo e del relativo ammontare forfetario (art.16)**

##### **1. - Beni mobili essenziali all'uso abitativo**

Il contributo si applica nei casi in cui l'evento abbia compromesso l'insieme dei beni mobili contenuti all'interno di uno o più dei seguenti vani: cucina, camere e salotto.

L'ammontare del contributo forfetario è pari a:

a) in caso di distruzione o danneggiamento irreparabile del totale dei mobili contenuti nel vano:

euro 2.000,00 per il vano cucina

euro 1.000,00 per le camere e il salotto fino ad un massimo di n° 3 vani

b) in caso di danneggiamento grave del totale dei mobili contenuti nel vano:

euro 1.000,00 per il vano cucina

euro 500,00 per le camere e il salotto fino ad un massimo di n° 3 vani

c) in caso di danneggiamento grave di una parte dei mobili contenuti nel vano:

euro 500,00 per il vano cucina

euro 250,00 per le camere e il salotto fino ad un massimo di n° 3 vani

Nei casi di allagamento le ipotesi sopra riportate sono accertate tramite la verifica circa l'altezza dell'acqua raggiunta nel vano come segue:

ipotesi a) altezza stimabile pari o superiore a 60 cm.

ipotesi b) altezza stimabile da 30 cm. a 60 cm.

ipotesi c) altezza stimabile da 10 cm. a 30 cm.

Fuori dai casi di allagamento l'applicazione dei diversi livelli di danneggiamento è valutata sulla base dello stato di fatto visibile al momento della verifica da parte del comune ovvero dal materiale fotografico messo a disposizione dall'interessato.

Nei casi in cui si verifichi la distruzione di tutti i beni mobili contenuti nell'unità abitativa a causa del crollo dell'edificio o altri eventi aventi gli stessi effetti (incendio, allagamento dell'intero volume dell'unità ove la permanenza dell'acqua abbia reso irrecuperabile ogni bene contenuto all'interno) l'ammontare del contributo di cui alla lett. a) spettante al nucleo familiare residente è aumentato di euro 1.000,00 per ciascun componente del medesimo.

In tutti i casi sopra specificati, l'erogazione del contributo non è subordinata alla presentazione della rendicontazione della spesa di riacquisto.

Nel caso di beni mobili funzionali alle attività realizzate nelle unità immobiliari destinate ad attività

socio- assistenziali ed ad integrazione socio-sanitarie di cui all'art.13, comma 4 distrutti o danneggiati si applicano gli stessi criteri di determinazione del contributo sopra specificati, senza limitazione circa il numero dei vani da prendere in considerazione, ma ferme restando le destinazioni d'uso sopra richiamate.

La spesa sostenuta per il riacquisto deve essere rendicontata secondo le disposizioni generali del regolamento.

## **2. – Veicoli**

I veicoli ammissibili a contributo di proprietà dei soggetti privati di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) sono:

- a) autoveicoli
- b) motoveicoli superiori a 125 cc.
- c) mezzi speciali di trasporto per persone diversamente abili

I veicoli ammissibili a contributo di proprietà dei soggetti privati di cui all'art. 13 comma 2 lett. b) sono:

- d) mezzi per il trasporto di persone diversamente abili utilizzati dall'ente per la finalità richiamate al medesimo comma, lett.b).

Il contributo si applica ai veicoli localizzati al momento dell'evento in garage o altre strutture adibite ordinariamente al ricovero del mezzo, in quanto di pertinenza dell'immobile di residenza/sede del proprietario, ovvero in locazione o comunque in ogni caso in cui vi sia un titolo legittimo all'uso di tali spazi o strutture per il veicolo distrutto.

Il contributo si applica altresì ai veicoli localizzati in luoghi diversi da quelli sopra specificati, ivi compresi spazi pubblici, ove tale localizzazione sia dimostrabile dall'interessato (es. la documentazione rilasciata dal carro-attrezzi che ha proceduto alla rimozione del veicolo) ovvero sia stata accertata dal Comune anche nell'ambito delle operazioni di soccorso. In seguito alla segnalazione da parte del privato proprietario prevista all'art. 21 del regolamento il comune verifica che il luogo ove si trovava il mezzo sia stato coinvolto in modo tale da poter causare la distruzione o l'irrimediabile danneggiamento del mezzo stesso nonché che lo stato di fatto del veicolo (risultante da sopralluogo, foto o altra documentazione) sia compatibile con lo stato di distruzione/danneggiamento irreparabile segnalato dall'interessato.

L'ammontare del contributo forfetario è pari a euro 3.000,00 per gli autoveicoli di cui alla lett. a) immatricolati nell'anno dell'evento o nel triennio precedente. Per gli autoveicoli immatricolati negli anni precedenti al periodo sopra indicato l'importo di 3.000,00 è diminuito del 10% (euro 300,00) all'anno fino al raggiungimento della misura minima di 1.000,00 euro.

L'ammontare del contributo forfetario è pari a euro 1.000,00 per i motoveicoli di cui alla lett. b) immatricolati nell'anno dell'evento o nel triennio precedente. Per i motoveicoli immatricolati negli anni precedenti al periodo sopra indicato l'importo di 1.000,00 è diminuito del 10%(100 euro) all'anno fino al raggiungimento della misura minima di 300,00 euro.

Ove il mezzo di trasporto distrutto sia l'unico per tutti i componenti il nucleo familiare l'importo del contributo per il riacquisto è pari al valore massimo (euro 3.000,00 per le autovetture e euro 1.000,00 per i motoveicoli) sopra previsto indipendentemente dall'anno di immatricolazione.

I soggetti di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) possono usufruire del contributo per il riacquisto di cui al presente punto per un unico mezzo di trasporto distrutto (motoveicolo o autoveicolo) di proprietà. L'ammontare del contributo forfetario è pari a euro 1.000,00 per i mezzi speciali di cui alla lett. c).

L'ammontare del contributo forfetario per i mezzi di cui alla lett. d) è pari a quanto previsto per gli autoveicoli se omologati per un n° di posti fino a 7, ove omologato a un numero superiore a 7 è pari a euro 6.000,00 qualunque sia l'anno di immatricolazione.

In tutti i casi sopra specificati, l'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della

documentazione attestante il riacquisto del veicolo distrutto e la spesa sostenuta. Ove quest'ultima sia

inferiore all'importo del contributo, il medesimo è concesso nella misura pari alla spesa. Ove non si proceda al riacquisto o comunque non venga presentata la documentazione attestante il riacquisto e la

relativa spesa il contributo è concesso, a ristoro forfetario delle spese di rottamazione, senza obbligo di

rendicontazione, nelle seguenti misure:

- euro 300,00 per gli autoveicoli
- euro 150,00 per i motoveicoli e per i mezzi speciali per i diversamente abili

In tutti i casi, il contributo è concesso previa presentazione del certificato di rottamazione.

### **C) Contributo per l'autonoma sistemazione di nuclei familiari evacuati (art.31)**

Il contributo per l'autonoma sistemazione è stabilito nelle seguenti misure massime:

a) euro 100,00 mensili per ogni componente del nucleo familiare, fino ad un massimo di euro 400,00;

b) ove il nucleo familiare sia composto di una sola persona, il limite è fissato a 200,00 euro mensili.

In situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti al presente punto i contributi possono essere erogati anche in misura diversa e, comunque, nel limite massimo di 500 euro mensili.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 100 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

### **D) Disposizioni comuni**

#### **1. – Adeguamenti ISTAT**

Sulla base dell'aggiornamento degli indici ISTAT, gli importi indicati nel presente allegato sono adeguati mediante apposito provvedimento del dirigente competente, con cadenza triennale, in presenza di una variazione superiore almeno al 10%.

#### **2. – IVA**

Tutti gli importi specificati nel presente allegato sono comprensivi dell'IVA dovuta

### **Ai sensi dell'art.14 del Regolamento n°24/R/2008**

## **Non danno luogo all'avvio di procedure contributive né sono ammissibili a contributo i danni,**

ancorché diffusi, che abbiano comportato la compromissione degli elementi di cui al comma 3 superabile con interventi di manutenzione, quali pulizia dei pavimenti, sostituzione delle tegole, imbiancatura, sostituzione di piccole parti degli impianti.

5. Non danno, altresì, luogo all'avvio di procedure contributive né sono ammissibili a contributo i danni,

ancorché gravi che riguardino:

a) pertinenze delle unità immobiliari quali garage, cantine, muri di recinzione, giardini e terreni e comunque locali che non sono adibiti ad uso abitativo ovvero che non possono essere adibiti a tale uso in base alla normativa edilizia.

b) immobili o parti di immobili realizzati in contrasto con le disposizioni urbanistiche ed edilizie, ove, ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) gli interventi siano stati eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, salvo che sia intervenuta sanatoria, ovvero che siano utilizzati in difformità alle disposizioni vigenti.